



CONSIDERAZIONI DEI BROADCASTER NAZIONALI DI CRTV SULLA RIASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE DOPO LA RIMOZIONE DELLA RISERVA DEL TERZO IN FAVORE DELLE TV LOCALI

Premessa

Da qualche tempo sembrerebbe essere oggetto di valutazione un'ipotesi, pur molto eventuale, di assegnare attraverso una procedura competitiva le due frequenze non più pianificate per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale dopo la rimozione della riserva del terzo a favore dell'emittenza locale. Non è chiaro se ciò sia effettivo e concreto, ma, in ogni caso, qualora si ritenesse di considerarla, come già fatto presente nel *Position Paper* già inviato, l'eventualità sarebbe impraticabile nell'ambito del processo di rilascio della banda a 700 MHz perché in contrasto con il diritto nazionale e la normativa europea e, in particolare, con il principio dell'uso efficiente del radiospettro e la garanzia di continuità dei servizi esistenti, come previsto dalla Decisione (UE) 2017/899 sulla banda 700 MHz.

Restano ferme le specifiche posizioni e richieste dei singoli Associati sulle tematiche relative all'assegnazione agli operatori di rete nazionali delle frequenze in tecnica digitale terrestre.

1. Una procedura competitiva sarebbe in contrasto con il principio dell'uso efficiente del radiospettro

Sulla base di detto principio di uso efficiente delle frequenze, la previsione di una procedura competitiva si porrebbe in palese contrasto con quanto previsto dalla Decisione (UE) 2017/899 sulla banda 700 MHz, in cui è detto, al punto 20, che gli Stati membri devono *“garantire la continuità dei servizi di trasmissione televisivi che liberano la banda 700”* mentre al punto 11 si ribadisce la necessità per gli stessi operatori, cui viene imposto il sacrificio, di prevedere *“una normativa a lungo termine per quanto riguarda la disponibilità di spettro sufficiente, in modo da poter garantire la fornitura e lo sviluppo sostenibile dei loro servizi, in particolare dei servizi televisivi non a pagamento, assicurando nel contempo un contesto adeguato per gli investimenti, in modo da*





conseguire gli obiettivi della politica audiovisiva dell'Unione e nazionale, quali la coesione sociale, il pluralismo dei media e la diversità culturale". Vi è dunque l'esigenza di assicurare la continuità dei "servizi di trasmissione" strettamente intesi, vale a dire la valorizzazione degli investimenti affrontati non solo dagli attuali operatori di rete per le infrastrutture, ma anche dagli editori con riferimento ai contenuti televisivi veicolati al pubblico.

Il digitale terrestre è l'unica piattaforma che ha permesso e che permette di garantire all'universalità della popolazione un servizio televisivo gratuito a differenza di quanto avviene per tutte le altre piattaforme di erogazione di contenuti. Questa differenza giustifica anche il regime più favorevole di assegnazione delle risorse frequenziali tra TV terrestre e servizi mobili a banda ultra larga. Tutte le frequenze disponibili sono indispensabili agli operatori che hanno investito fino ad oggi sul digitale terrestre per garantire la competitività e l'innovazione tecnologica della piattaforma, auspicata dallo stesso Ministro per consentire a tutti gli utenti di beneficiare della visione dei programmi in alta qualità HD e UHD.

Il *refarming* della banda 700 MHz non può, in altri termini, dare luogo a penalizzazioni né per gli attuali operatori e per la piattaforma digitale terrestre in quanto tale (considerata di interesse nazionale, di gran lunga prevalente sino al 2030 e unica per 18 dei 24 milioni di famiglie italiane) anche nel confronto competitivo con le altre sempre più diffuse, né per i contenuti dalla stessa forniti al pubblico da decenni non solo in continuità con la piattaforma analogica, ma anche, in prospettiva, sviluppando nuovi prodotti e servizi.

Si deve considerare che l'attuale assetto normativo riduce di oltre il 50% le frequenze da assegnare ai *broadcaster*, portandole da più di 30 a 14, nella pienezza della loro validità, essendo a metà della durata ventennale. Non è pertanto ipotizzabile che eventuali risorse che si renderanno disponibili siano assegnate mediante procedure competitive sottraendole agli operatori che hanno investito nella piattaforma anziché secondo una doverosa logica del minor sacrificio possibile in presenza di una decurtazione di spettro già tanto pesante; si tratterebbe di un tipico caso di esproprio senza indennizzo, fattispecie vietata dall'ordinamento costituzionale italiano e dal diritto europeo.

2. Le 12 frequenze devono essere assegnate agli attuali operatori

Tutte le frequenze disponibili sono state peraltro già pianificate dall'AGcom con il PNAF-2018. Con la soppressione della riserva del terzo non si determinerà una situazione di sopravvenienza residuale di due nuove frequenze, bensì un *refarming* delle frequenze



rimanenti che deve essere ad esclusivo utilizzo degli attuali broadcaster attraverso un ben più semplice cambio di destinazione da locale a nazionale nell'ambito delle risorse già previste dal PNAF 2018 e che dovrà essere aggiornato in tal senso.

Si sta infatti operando in un contesto normativo aperto e da completare che spiegherà i suoi effetti concreti nel 2022 e su cui non vi è stato sino ad ora alcun atto conclusivo nell'assegnazione dei diritti d'uso.

D'altronde è la stessa Autorità, competente in materia di criteri di assegnazione delle frequenze, dopo aver rilevato l'uso inefficiente delle risorse da parte delle TV locali e sottolineato più volte il principio della necessità di utilizzare in modo efficiente la risorsa radioelettrica *“da inquadrare nel contesto attuale e prospettico del sistema radiotelevisivo”*, ad aver evidenziato nella sua Delibera di pianificazione che non vi sarà spazio sufficiente per trasportare tutti i programmi nazionali attualmente trasmessi.

Ed è ancora l'Autorità ad evidenziare al punto 16 dell'Allegato A alla Delibera n 474/18/CONS, riguardante la consultazione sui criteri per la conversione e l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate, che la procedura di assegnazione dei nuovi diritti d'uso delle frequenze *“non può essere assimilata alle procedure di selezione competitiva (asta) o comparativa (beauty contest) per la concessione di diritti individuali d'uso delle frequenze radio tipizzate dal codice all'articolo 29 che prevedono la partecipazione anche di soggetti nuovi entranti”* ribadendo pertanto che *“la procedura prevista dal Legislatore per l'ambito nazionale si configura come una procedura di “riassegnazione/associazione” delle nuove reti DVB-T2, le cui frequenze sono state pianificate nel PNAF 2018, tra tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, detenevano i diritti d'uso delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale (quindi titolari delle precedenti reti DVB-T)”*.

3. La non comparabilità con lo switch off dell'analogico

Differente era la situazione in cui si svolsero negli anni scorsi le procedure competitive per l'assegnazione del dividendo derivante dal passaggio dalla TV analogica a quella digitale, dapprima con un *beauty contest* poi annullato e, successivamente, con una gara a offerta economica. Si trattava di un contesto ben diverso da quello attuale in quanto, a differenza dello switch off dell'analogico che ha consentito un ampliamento delle risorse ai fini del pluralismo editoriale, il *refarming* della banda 700 MHz non genererà risorse frequenziali aggiuntive per l'emittenza, ma l'effetto esattamente opposto, vale a dire una riduzione di risorse a pieno beneficio di altre piattaforme (le reti 5G) rispetto a cui il digitale terrestre deve comunque beneficiare di parità di condizioni concorrenziali.



All'epoca, le frequenze messe a gara erano parte di un dividendo digitale, già previsto e richiesto dalla Commissione europea per quelle risorse spettrali ulteriori risultanti dal processo di digitalizzazione delle reti. Al sistema ad ogni livello, nazionale e locale, fu garantita una espansione che permise la moltiplicazione della capacità trasmissiva e dei programmi diffusi.

Il concetto di dividendo digitale non è pertinente nella fattispecie attuale. Non si tratta di risorse frequenziali accantonate né tantomeno di risorse sopravvenute. Se la modifica normativa fosse stata inserita lo scorso anno tra le altre previste dalla Legge di Bilancio 2018, l'Autorità avrebbe già pianificato 12 reti per gli operatori nazionali.

4. Le conseguenze negative sul processo di *refarming*

A ciò si aggiunga che se si decidesse di assegnare le due frequenze derivanti dalla rimozione della riserva del terzo con una procedura competitiva, lasciando quindi inalterato l'assetto del PNAF 2018, gli operatori nazionali che hanno investito si troverebbero a svolgere le proprie attività con sole 10 reti pianificate, anziché con le 20 reti ad oggi esercite e nel pieno della loro durata in virtù di diritti d'uso vigenti fino al 2032/2034. La pianificazione del PNAF 2018 prevede che i multiplex saranno realizzati in tecnologia DVB-T2: tuttavia il nuovo standard non permetterà agli operatori nazionali di garantire la continuità dei servizi con conseguente *deminutio* delle risorse necessarie per diffondere tutti i programmi attualmente diffusi, con un danno per gli operatori televisivi e per il pubblico sia in termini concorrenziali che di pluralismo.

Quanto sopra esporrebbe inevitabilmente lo Stato italiano a lunghi contenziosi e a pesanti indennizzi, mettendo a repentaglio il percorso di transizione per la cessione delle frequenze ai servizi 5G nel 2022. E ciò, sia in virtù della violazione del principio del legittimo affidamento di matrice comunitaria, sia in forza dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 259 del 1 agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), secondo il quale “*i diritti d'uso delle frequenze radio o i diritti di installare strutture non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo*”.

Nello stesso senso si pone il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (2016/0288 (COD)) già approvato da Parlamento e dal Consiglio e che entrerà in vigore entro la fine dell'anno, che stabilisce espressamente, all'articolo 19, che gli Stati membri non possono in generale revocare i diritti d'uso prima della scadenza e che, se necessario per interesse generale, è comunque dovuto un indennizzo ai sensi della normativa nazionale.



A tal proposito, anche la legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 7 agosto 1990 prevede esplicitamente, all'art. 21-*quinquies*, l'obbligo di indennizzo in caso di revoca del provvedimento amministrativo.

In realtà gli operatori nazionali che hanno investito e che vedono nel digitale terrestre una opportunità di business vogliono essere indennizzati in risorse frequenziali piuttosto che con risorse economiche al fine di poter continuare a garantire la competitività della piattaforma digitale terrestre con il pluralismo e la pluralità dei loro contenuti e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.